

Penale Sent. Sez. 6 Num. 28833 Anno 2020

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: FIDELBO GIORGIO

Data Udiienza: 13/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Tamini Stefano, nato a Basra (Iraq) il 01/10/1953

avverso l'ordinanza del 14/08/2020 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal presidente Giorgio Fidelbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

udito l'avvocato Saccucci, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere, disposta nei confronti di Stefano Tamini nell'ambito della procedura di consegna attivata dall'autorità giudiziaria britannica, con quella degli arresti domiciliari.

2. Nell'interesse di Tamini l'avvocato Stefano Idem ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005, deducendo i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 9, comma 4 legge n. 69 del 2005 per avere l'ordinanza impugnata ritenuto il pericolo di fuga in base a formule di stile, con una motivazione apparente che si è basata esclusivamente sulla sola gravità del reato contestato, senza prendere in alcuna considerazione le circostanze, rappresentate dalla difesa, circa il radicamento di Tamini in Italia e la sua dimostrata disponibilità a collaborare con le autorità, come dimostra il fatto che non vi è stata alcuna difficoltà nel rintracciare la sua abitazione;
- violazione dell'art. 9, comma 4, legge cit. in relazione all'art. 275, commi 1, 3 e 3-bis, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omissa ogni considerazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, senza compiere alcuna valutazione sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari, con applicazione del c.d. braccialetto, a soddisfare l'esigenza cautelare del pericolo di fuga.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. In tema di mandato d'arresto europeo, l'obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga deve assumere connotati di concretezza ed essere plausibilmente argomentato su un ragionevole giudizio prognostico, mediante l'indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta.

Nel caso in esame la Corte di appello non ha evidenziato alcuna circostanza concreta da cui desumere il pericolo di fuga da parte di Tamini, limitandosi a considerare il tipo di reato contestatogli, il danno arrecato alle persone offese e le sue capacità economiche, tutti elementi che per acquistare rilevanza avrebbero dovuto essere messi in relazione anche con semplici indizi rivelatori del rischio di fuga.

Ma soprattutto l'ordinanza impugnata ha omissa ogni seria considerazione circa la reale inidoneità degli arresti domiciliari a soddisfare l'esigenza cautelare in questione, tenendo conto che il ricorrente ha richiesto tale misura con applicazione del c.d. braccialetto elettronico, indicando anche l'abitazione della figlia come luogo dove permanere in stato di detenzione domiciliare.

2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 13 ottobre 2020

Il Presidente
Giorgio Fidelbo
